



RIFORMA DELLO SPORT

Avv. Monica Campione



Genova, 10 ottobre 2023



IL LAVORO SPORTIVO



Avv. Monica Campione

VOLONTARI

non percepisce compenso

LAVORATORI

percepisce compenso



SPORTIVO



ORDINARIO

VOLONTARI

art. 29 D.Lgs. 36/2021

Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità dei volontari.

RIMBORSI

- no retribuzione (neppure dal beneficiario)
- si rimborso spese

OGGETTO

- attività sportiva, formazione, didattica e preparazione degli atleti



INCOMPATIBILITÀ

Le prestazioni **sportive** di volontariato sono **incompatibili** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

ASSICURAZIONE

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la **responsabilità civile** verso i terzi. Si applica l'articolo 18 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n 117.

VOLONTARI

- prestazione spontanea e volontaria
- assenza di fine di lucro
- prestazione **gratuita**
- attività sportiva, formazione, didattica e preparazione degli atleti
- **incompatibilità con rapporto di lavoro**
- assicurazione r.c.

VOLONTARI

non percepisce compenso

LAVORATORI

percepisce compenso



SPORTIVO



ORDINARIO

SPECIFICITÀ DELLO SPORT

Legge delega 89/2019

D.Lgs. 36/2021, art. 25, c. 1-bis

La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

LAVORATORE SPORTIVO

1. Atleta;
2. allenatore;
3. istruttore;
4. direttore tecnico;
5. direttore sportivo;
6. preparatore atletico;
7. direttore di gara.



LAVORATORE SPORTIVO

1. Atleta;
2. allenatore;
3. istruttore;
4. direttore tecnico;
5. direttore sportivo;
6. preparatore atletico;
7. direttore di gara.

- esercita verso un corrispettivo
- indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico

LAVORATORE SPORTIVO

8. ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

LAVORATORE SPORTIVO

- FSN e DSA individuano le mansioni necessarie
- regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva

~~Delibera~~



- trasmessi al Dipartimento Sport tramite CONI/CIP
- Ministro per lo Sport approva elenco con decreto, sentito il Ministro del Lavoro
- Dipartimento per lo sport detiene e aggiorna l'elenco entro il 31/12

LAVORATORE SPORTIVO

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui **abilitazione professionale** è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi **albi o elenchi** tenuti dai rispettivi ordini professionali.

(es. NO avvocati, commercialisti, medici, giornalisti ecc.)

TESSERAMENTO	QUALIFICA
ATLETA	ATLETA
ALLENATORE	ALLENATORE / ISTRUTTORE MINIBASKET
ARBITRO	ARBITRO / TUTOR CIA / ISTRUTTORE / FORMATORE / DESIGNATORE / OSSERVATORE
DIRIGENTE	DIRIGENTE (DIRIGENTE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, DIRIGENTE ADDETTO AGLI ARBITRI, DIRETTORE SPORTIVO, DIRETTORE TECNICO) / MASSOFISIOTERAPISTA
PREPARATORE FISICO	PREPARATORE FISICO
UFFICIALE DI CAMPO	UFFICIALE DI CAMPO / FORMATORE UFFICIALE DI CAMPO / ISTRUTTORE UFFICIALE DI CAMPO / OSSERVATORE UFFICIALE DI CAMPO


LAVORATORE ORDINARIO (NON SPORTIVO)

- non rientranti nelle 7 figure tipiche (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara)
- soggetti che svolgono mansioni NON previste nei Regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti / nell'elenco approvato con decreto e tenuto dal Dipartimento sport

LAVORATORE ORDINARIO (NON SPORTIVO)

1. addetta alla segreteria (co.co.co. amministrativo gestionali o lavoro subordinato secondo le norme di diritto comune)
2. receptionist
3. addetti alle pulizie
4. addetti all'impianto e Manutentori
5. custodi
6. giardinieri
7. addetti marketing
8. addetti punti ristoro o merchandising

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI SPORTIVI



INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI SPORTIVI



LAVORO
SUBORDINATO



LAVORO
AUTONOMO




COLLABORAZIONE
COORDINATA
CONTINUATIVA
(art. 409 C.p.c.)

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI SPORTIVI



LAVORO
SUBORDINATO



LAVORO
AUTONOMO



COLLABORAZIONE
COORDINATA
CONTINUATIVA
(art. 409 C.p.c.)

LAVORO SUBORDINATO (art 2094 C.c.)

«È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante **retribuzione** a collaborare nell'impresa, prestando il **proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.**»

LAVORO SUBORDINATO

- Indici:
 - sotto la vigilanza e le direttive dello stesso Datore (c.d. assoggettamento gerarchico);
 - rispetto orario, retribuzione fissa, assenza di rischio economico, ferie etc., ingerenza sulle prestazioni, esercizio potere disciplinare.

LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO


- Contratti a tempo **INDETERMINATO**
- Contratti a tempo **DETERMINATO**
- possibilità che il contratto di lavoro subordinato sportivo contenga un termine finale non superiore a **cinque anni** da inizio rapporto;
- ammessa la **successione di contratti a tempo determinato** fra gli stessi soggetti;
- **Fondo pensione lavoratori sportivi**

LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

- ammessa la **cessione del contratto** prima della scadenza tra società, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle FSN - DSA - EPS anche paralimpici;
- FSN - DSA - EPS anche paralimpici possono prevedere la costituzione di un **fondo** gestito per la corresponsione del **TFR** al termine dell'attività sportiva ex art 2123 c.c.;
- ammessa clausola compromissoria per **arbitrato sportivo**;
- divieto **clausole non concorrenza** o comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso.

LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

- Regime fiscale → agevolato
- Regime previdenziale →
ordinario
- Adempimenti → ordinari



INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI SPORTIVI



LAVORO
SUBORDINATO

LAVORO
AUTONOMO

COLLABORAZIONE
COORDINATA
CONTINUATIVA
(art. 409 C.p.c.)

LAVORO AUTONOMO (P.IVA) CONTRATTO D'OPERA (art. 2222 c.c.)

«Quando una persona si obbliga a compiere verso un **corrispettivo un'opera o un servizio**, con lavoro **prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione** nei confronti del committente»


Il lavoratore presta **UN'OPERA O UN SERVIZIO** che sono il risultato della propria attività organizzata in piena autonomia e a proprio rischio.

LAVORO AUTONOMO (P.IVA)



obbligatoria quando:


- «l'attività è esercitata per professione abituale ancorché non esclusiva»;
- verso pluralità committenti (società sportive, privati, altri operatori commerciali).



LAVORO AUTONOMO (P.IVA)

- Regime fiscale → **agevolato**
- Regime previdenziale → **agevolato**
- Adempimenti → ordinari (semplificati in caso di regime forfettario)

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI SPORTIVI



LAVORO
SUBORDINATO

LAVORO
AUTONOMO

COLLABORAZIONE
COORDINATA
CONTINUATIVA
(art. 409 C.p.c.)

COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA

(art. 409 c. 1 n. 3 C.p.c.)

«rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera **continuativa e coordinata, prevalentemente personale**, anche se non a carattere subordinato.

La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»

COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA SPORTIVA PRESUNZIONE

Presunzione (relativa) di contratto di lavoro autonomo, nella forma della **CO.CO.CO.** (collaborazione coordinata e continuativa) quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a)** la **durata** delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superano le **24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b)** le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate** sotto il profilo **tecnico-sportivo**, in osservanza dei **regolamenti delle FSN/DSA/EPS**

COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA SPORTIVA

- **PRESUNZIONE RELATIVA** → ammessa *prova contraria* per la diversa qualificazione del rapporto.
- **ONERE PROVA** → grava sulla parte che intende disconoscerla (Ispettorato lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che vuole impugnare il contratto applicato);

COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA SPORTIVA

in caso di superamento delle 24 ore settimanali, l'onere di **dimostrarne la natura autonoma del rapporto**, nonostante la maggiore intensità delle prestazioni, **grava sul sodalizio sportivo** (committente)



Valutare l'opportunità di **CERTIFICARE** il contratto di lavoro

CERTIFICAZIONE CONTRATTI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA SPORTIVA



INDICI

entro 9 mesi da entrata in vigore

1. Accordi collettivi stipulati da

FSN / DSA



Organizzazioni più
rappresentative dei
lavoratori a livello nazionale

2. Decreto Ministro per lo Sport

COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA SPORTIVA

- Regime fiscale → **agevolato**
- Regime previdenziale → **agevolato**
- Adempimenti → **semplificati** attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (comunicazione di avvio collaborazione, emissione cedolino, tenuta del LUL ecc.)



TERMINI

CO.CO.CO. SPORTIVE



entro 31 ottobre 2023

Adempimenti e versamenti
relativi ai periodi
luglio - agosto - settembre
2023

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI SPORTIVI

LAV. SUBORDINATO

LAV. AUTONOMO

Co.Co.Co.

- Regime fiscale agevolato
- Regime previdenziale ordinario
- Adempimenti ordinari

- Regime fiscale agevolato
- Regime previdenziale agevolato
- Adempimenti ordinari (semplificati se regime forfettario)

- Regime fiscale agevolato
- Regime previdenziale agevolato
- Adempimenti semplificati (RAS)

COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA

AMMINISTRATIVO GESTIONALE

«Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma1, n.3, del codice di procedura civile»

COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA AMMINISTRATIVO GESTIONALE

- NON sono lavoratori sportivi (espressamente escluso dall'art. 25 D.Lgs. 36/21)
- NON si applica la presunzione relativa delle 24 ore

COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA AMMINISTRATIVO GESTIONALE

- Regime fiscale → **agevolato**
- Regime previdenziale → **agevolato**
- Adempimenti → ordinari (non beneficia delle semplificazioni previste per lavoratori sportivi - NO RAS)

COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA AMMINISTRATIVO GESTIONALE

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui **abilitazione professionale** è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi **albi o elenchi** tenuti dai rispettivi ordini professionali.

(es. NO avvocati, commercialisti ecc.)

PUBBLICI DIPENDENTI

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche ... possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a.

- fuori dall'orario di lavoro;
- fatti salvi gli obblighi di servizio.

PUBBLICI DIPENDENTI

Attività gratuita



- previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
- si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29 comma 2.

PUBBLICI DIPENDENTI

Lavoro sportivo (previsto corrispettivo)



- autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza;
- si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6;
- possono ricevere i premi erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

PUBBLICI DIPENDENTI

- *L'amministrazione di appartenenza rilascia o rigetta l'autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.*
- *Se, decorso il termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.*

VOLONTARIO

LAVORATORE SPORTIVO

**COLLABORATORI
AMMINISTRATIVO-GESTIONALI**

LAVORATORE ORDINARIO

LAVORATORE SPORTIVO

- atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara;
- “ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva”.

«CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA»

Per i rapporti di lavoro sportivo **iniziati prima del termine** di decorrenza indicato all'art. 51 (ovvero il 1° luglio 2023) e **inquadrati ai sensi** di quanto previsto dall'articolo 67 primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 non si dà luogo a recupero contributivo.

STATUTI

OPPORTUNITÀ DI
AGGIORNARE / ADEGUARE
GLI STATUTI

LAVORO SPORTIVO

OPPORTUNITÀ DI INQUADRARE
CORRETTAMENTE I LAVORATORI, DI
SFRUTTARE LE AGEVOLAZIONI
PREVISTE DALLA RIFORMA, DI
RIDURRE I RISCHI DI CONTENZIOSO

PERSONALITÀ GIURIDICA

OPPORTUNITÀ, PER LE ASD, DI
OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA
PERSONALITÀ GIURIDICA A CONDIZIONI
PIÙ FAVOREVOLI RISPETTO AL PASSATO



Grazie a tutti per l'attenzione

Avv. Monica Campione

m.campione@studiolegalecampione.it

Questa presentazione è stata creata per l'attività indicata in premessa; non è, di conseguenza una trattazione esaustiva dell'argomento e può essere citata e utilizzata parzialmente al di fuori di questo contesto solo citando la fonte. Grazie